Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 18 agosto 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 28 marzo 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate:

Medaglie d'argento

MODAFFERI Vincenzo, il 16 agosto 1964 in Montvalezan (Francia).

Con profondo senso di abnegazione e altruismo, scendeva, tra i primi, in un burrone, nel quale era precipitato un pullman carico di bambini, e prestava infaticabilmente, per tutta una giornata, la propria opera di medico, dopo aver contribuito ad estrarre i feriti dall'ammasso informe di lamiere. Nobile esempio di solidarietà umana e di dedizione al proprio dovere.

Alla memoria del vigile del fuoco volontario **DOFF Alessandro, il** 3 settembre 1965 in Imer (Trento).

In occasione di un violento nubifragio, si prodigava, con eccezionale abnegazione ed alto senso del dovere, nella pericolosa opera di rafforzamento di un ponte investito dalle minacciose acque di un torrente in piena. Mentre era intento al lavoro, precipitava in acqua per un improvviso cedimento del terreno, scomparendo tra i gorghi.

Alla memoria del vigile del fuoco volontario **PACHNER Ioseph, il** 3 settembre 1965 in Monguelfo (Bolzano).

Con generoso altruismo ed elevato senso civico, prestava infaticabilmente la propria opera, per due giorni e per due notti, nei lavori di rafforzamento degli argini di un torrente, in piena a causa di alluvioni, che minacciava da vicino l'abitato. Nel tentativo di agganciare una fune di acciaio ad un albero, onde facilitarne l'abbattimento, cadeva nelle tumultuose acque, scomparendo tra i gorghi.

ROSATI Fabio, ispettore capo del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, settembre 1965 in Roma.

Sempre presente nei luoghi ove più gravi si presentavano le conseguenze dell'alluvione abbattutasi, con particolare violenza, sulle borgate di Roma, fu instancabile coordinatore delle operazioni di soccorso, nelle quali si prodigò fino al limite delle proprie forze. Esempio e sprone per i vigili del fuoco da lui dipendenti, che, dal suo coraggio e dal suo senso di abnegazione, trassero più vivo incentivo a porre in evidenza le loro doti migliori, contribuì in maniera determinante a limitare le perdite di vite umane e ad alleviare i disagi delle popolazioni colpite.

Medaglie di bronzo

BONAZZI Giulio, il 10 febbraio 1965 in Bologna.

Con spiccato senso di umana solidarietà, accorreva in soccorso di un ragazzo rimasto infilzato con una gamba alla punta di una cancellata e lo liberava dalla pericolosa posizione, praticandogli poi le prime cure e trasportandolo, a bordo della propria automobile, in ospedale. Il pronto intervento valeva a salvare la vita al giovane infortunato.

GENTILE ing. Nicolò, primo ispettore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, settembre 1965 in Trapani.

In occasione di una violenta alluvione, si adoprava senza posa, con alto senso del dovere e generosa abnegazione, nella organizzazione e direzione delle complesse operazioni di soccorso alle località colpite, disponendo con tempestività l'impiego dei mezzi necessari ed intervenendo di persona in aiuto di cittadini in pericolo.

PALAZZOLI Federico.

Animato da spirito di elevata filantropia, ha promosso e sviluppato, nella città di Brescia, numerose iniziative a carattere sociale ed assistenziale, nelle quali ha profuso, con munifica solidarietà, le proprie energie ed i propri averi.

(5260)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto la nota n. 567 del 5 febbraio 1966, con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici designa il prof. dott. Bruno De Mori quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza delle imprese di assicurazione, a seguito delle dimissioni del consigliere avv. Ranieri Babboni;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. dott. Bruno De Mori è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza delle imprese di assicurazione ed in sostituzione dell'avv. Ranieri Babboni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 97

(6531)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Ammissione dell'industria della fabbricazione dell'estere metilico dell'acido metacrilico e dei suoi polimeri metilmetacrilici nelle loro diverse forme che vengono esportati con bolletta mod. A/55, al beneficio dell'abbuono del diritto erariale speciale sull'alcole metilico nazionale denaturato impiegato nella loro preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, numero 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dell'estere metilico dell'acido metacrilico e dei suoi polimeri metilmetacrilici, nelle loro diverse forme, è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale sull'alcole metilico nazionale denaturato, impiegato nella preparazione dei detti prodotti.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione dell'estere metilico dell'acido metacrilico e dei suoi polimeri metilmetacrilici, nelle loro diverse forme, con impiego di alcole metilico denaturato, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole metilico denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale sull'alcole metilico nazionale impiegato nella fabbricazione dell'estere metilico dell'acido metacrilico e dei suoi polimeri metilmetacrilici, nelle loro diverse forme, esportate con bolletta mod. A/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 12 febbraio 1951, del 27 aprile 1954, del 13 gennaio 1955, del 22 gennaio 1958 e del 4 aprile 1962;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1960, con il quale il comm. rag. Mario Crosato, residente a Treviso, venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Fortunato Porrazzo, residente a Treviso, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Variazioni alla classificazione generale dei Comuni e Consorzi di Comuni della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 15 luglio successivo, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di Comuni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 22 agosto successivo, con il quale sono state apportate modifiche all'anzidetta classificazione generale dei Comuni e dei Consorzi di Comuni della Repubblica;

Visti i provvedimenti con i quali, successivamente ai sopracitati decreti ministeriali, sono state disposte la costituzione, la ricostituzione o la soppressione di Comuni, nonchè le altre variazioni concernenti la circoscrizione territoriale di Comuni;

Visti i provvedimenti prefettizi relativi alla costituzione o allo scioglimento di Consorzi di Comuni per il servizio di segreteria;

Tenuti presenti i dati della popolazione residente, calcolati dall'Istituto centrale di statistica alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione;

Ritenuto che, in conseguenza dei suindicati provvedimenti, occorre aggiornare l'anzidetta classificazione generale dei Comuni e Consorzi di Comuni;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 8 giugno 1962, numero 604, nonchè la tabella *A*, allegata alla legge stessa;

Decreta:

Alla classificazione generale dei Comuni e Consorzi di Comuni della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 27 aprile 1963 e modificata con decreto ministeriale 25 luglio 1964, sono apportate le variazioni appresso indicate:

A) Il comune di Sorbano (Forlì) è depennato dall'elenco delle segreterie comunali della classe quinta perchè aggregato a quello di Sarsina;

B) I seguenti Comuni, di nuova costituzione o ricostituiti, sono assegnati alla classe quinta:

1) Cornalba (Bergamo)	ab.	358
2) Ginestra (Potenza)	»	1636
3) La Valle (Bolzano)	»	961
4) S. Anna Arresi (Cagliari)	»	1636

C) I seguenti Consorzi di segreteria fra i Comuni sono depennati dalla classificazione generale, di cui alle premesse, per effetto del loro scioglimento:

CLASSE TERZA

Provincia di Como

1) Cons. Olgiate Comasco-Beregazzo con Figliaro-Castelnuovo Bozzente.

CLASSE QUARTA

Provincia di Bergamo

1) Cons. Brignano Gera d'Adda-Castel Rozzone;
2) Cons. Casnigo-Peia.

Provincia di Como

3) Cons. Albese con Cassano-Tavernerio;
4) Cons. Barzanò-Monticello Brianza;
5) Cons. Uggiate Trevano-Faloppio-Ronago.

Provincia di Lucca

6) Cons. Piazza al Serchio-Sillano.

Provincia di Pisa

7) Cons. Castellina Marittima-Riparbella.

Provincia di Savona

8) Cons. Andora-Stellanello.

Provincia di Torino

9) Cons. None-Candiolo;
10) Cons. Pavone Canavese-Montalto Dora.

Provincia di Varese

11) Cons. Albizzate-Vizzola Ticino;
12) Cons. Oggiona S. Stefano-Ierago con Orago.

Provincia di Viterbo

13) Cons. Nepi-Castel S. Elia.

CLASSE QUINTA

Regione Aosta (Valle)

14) Cons. Etroubles-Allain;
15) Cons. Saint Rhemy-Saint Oyen.

Provincia di Asti

16) Cons. Fontanile-Castelletto Molina;
17) Cons. Moransengo-Tonengo.

Provincia di Bergamo

18) Cons. Lurano-Pognano;
19) Cons. Serina-Dossena.

Provincia di Brescia

20) Cons. Idro-Anfo.

Provincia di Cagliari

21) Cons. Ardauli-Nughedu S. Vittoria.

Provincia di Chieti

22) Cons. Borrello-Quadri.

Provincia di Como

23) Cons. Carlazzo-Cusino;
24) Cons. Corrido-Valrezzo;
25) Cons. Gironico-Parè-Drezzo;
26) Cons. Limido Comasco-Cavallasca;
27) Cons. Sirtori-Cremella-Viganò.

Provincia di Imperia

28) Cons. Diano Castello-Diano S. Pietro-Diano Arentino;
29) Cons. Pieve di Teco-Armo;
30) Cons. Rezzo-Cesio;
31) Cons. San Lorenzo al Mare-Civezza-Pietrabruna.

Provincia di Macerata

32) Cons. Caldarola-Camporotondo di Fiastrone.

Provincia di Novara

33) Cons. Vicolungo-Mandello Vitta.

Provincia di Rieti

34) Cons. Cottanello-Configni;
35) Cons. Montasola-Vacone;
36) Cons. Torri in Sabina-Selci.

Provincia di Savona

37) Cons. Casanova Lerrone-Testico;
38) Cons. Villanova d'Albenga-Garlenda.

Provincia di Torino

39) Cons. Banchette-Salerano Canavese;
40) Cons. Rivara-Levone;
41) Cons. Settimo Rottaro-Cossano Canavese.

Provincia di Varese

42) Cons. Gemonio-Azzio-Ranco;
43) Cons. Sumirago-Brunello.

Provincia di Vercelli

44) Cons. Boccioleto-Balmuccia-Rossa;
45) Cons. Lozzolo-Castelletto Cervo.

D) i seguenti Consorzi di segreteria, di nuova costituzione, sono classificati come appresso indicato:

CLASSE TERZA

Provincia di Varese

1) Cons. Cairate-Lonate Ceppino . . . ab. 8474

CLASSE QUARTA

Provincia di Ancona

1) Cons. Castelplanio-Rosora . . . . ab. 4867

Provincia di Arezzo

2) Cons. Lucignano-Marciano della Chiana . . . ab. 5610

Provincia di Bolzano

3) Cons. Ultimo-San Pancrazio . . . . ab. 4914

Provincia di Brescia

4) Cons. Collebeato-Capriano del Colle . . . ab. 5158
5) Cons. Esine-Malegno . . . . » 5072

Provincia di Campobasso

6) Cons. Macchiagodena-S. Maria del Molise . . ab. 4431

Provincia di Como

7) Cons. Barzanò-Viganò . . . . . ab. 4065
8) Cons. Bellano-Vendrogno . » 4748
9) Cons. Olgiate Comasco-Beregazzo con Figliaro . » 7929

Provincia di Novara

10) Cons. Ghemme-Sizzano . . . . ab. 5677

Provincia di Padova

11) Cons. Ponso-S. Margherita d'Adige . . . . ab. 4917

Provincia di Pavia

12) Cons. Giussago-Borgarello . . . . ab. 4352
13) Cons. Landriano-Bascapè . . . . . » 4911

Provincia di Torino

14) Cons. Borgofranco d'Ivrea-Montalto Dora . . ab. 5403
15) Cons. Condove-Caprie . . . . » 6068

Provincia di Trento

16) Cons. Storo-Bondone . . . . . . ab. 4277

Provincia di Varese

17) Cons. Albizzate-Sumirago . . . . . ab. 7195

Provincia di Verona

18) Cons. Trevenzuolo-Erbè . . . . ab. 4768

Provincia di Vicenza

19) Cons. Castelgomberto-Brogliano . . . . ab. 5927
20) Cons. Montegalda-Montegaldella . . . . » 4732
21) Cons. Sossano-Albèttone . . . . . . » 5333

CLASSE QUINTA

Provincia di Alessandria

22) Cons. Cabella Ligure-Cantalupo Ligure . . . ab. 2379
23) Cons. Cereseto-Ponzano Monferrato . . . . » 1582
24) Cons. Dernice-Montacuto . . . . » 1261
25) Cons. Fubine-Cuccaro Monferrato . . . . » 2513
26) Cons. Murisengo-Odalengo Grande . . . . » 2619
27) Cons. Pontestura-Coniolo . . . . . . » 3050

Regione di Aosta (Valle)

28) Cons. Etroubles-Saint Rhemy-Saint Oyen . . ab. 1217
29) Cons. Gignod-Allain . . . . » 1438

Provincia di Asti

30) Cons. Camerano Casasco-Cinaglio . . . . ab. 1222
31) Cons. Cocconato-Moransengo-Tonengo . . . » 2385
32) Cons. Fontanile-Castelletto Molina-Castel Rocchero . . . . » 1827
33) Cons. Mombaruzzo-Bruno . . . . . . » 2749
34) Cons. Rocca d'Arazzo-Montaldo Scarampi-Azzano d'Asti . . . . » 2627
35) Cons. S. Paolo Solbrito-Dusino S. Michele . . » 1725

Provincia di Avellino

36) Cons. Petruro Irpino-Torrioni . . . . . ab. 1452

Provincia di Bergamo

37) Cons. Còlere-Azzone . . . . ab. 2190
38) Cons. Colzato-Peia . . . . » 2748
39) Cons. Lurano-Castel Rozzone . . . . . . » 2732
40) Cons. Piazza Brembana-Dossena . . . . . » 1907
41) Cons. Spirano-Pognano . . . . » 3981

Provincia di Brescia

42) Cons. Ceto-Paspardo . . . . ab. 2531
43) Cons. Lavenone-Anfo . . . . » 1634
44) Cons. Lograto-Maclodio . . . . » 3449
45) Cons. Mairano-Longhena . . . . » 2839
46) Cons. Marcheno-Lodrino . . . . » 3798
47) Cons. Ome-Monticelli Brusati . . . . . . » 3878
48) Cons. Ossimo-Lozio . . . . » 2356
49 Cons. Polaveno-Brione . . . . » 2192
50) Cons. Seniga-Milzano . . . . » 3519
51) Cons. Sulzano-Zone . . . . » 2388
52) Cons. Vione-Temù . . . . » 2788

Provincia di Cagliari

53) Cons. Masullas-Siris . . . . ab. 2145
54) Cons. Nughedu S. Vittoria-Bidonì . . . . . » 1302

Provincia di Caserta

55) Cons. Castello d'Alife-S. Gregorio Matese . . ab. 2710

Provincia di Como

56) Cons. Carlazzo-Corrido-Cusino . . . . . . ab. 2709
57) Cons. Faloppio-Drezzo . . . . » 2803
58) Cons. Limido Comasco-Castelnuovo Bozzente-Cavallasca . . . . » 2903
59) Cons. Parè-Gironico . . . . » 2388
60) Cons. Porlezza-Val Rezzò . . . . » 2654
61) Cons. Sirtori-Cremella . . . . » 2354
62) Cons. Uggiate Trevano-Ronago . . . . . . » 3702

Provincia di Cremona

63) Cons. Credera Rubbiano-Casaletto Ceredano . . ab. 3092
64) Cons. Grontardo-Scandolara Ripa d'Oglio . . . » 2593
65) Cons. Montodine-Ripalta Arpina . . . . . » 2893
66) Cons. Romanengo-Casaletto di Sopra . . . » 2990
67) Cons. S. Martino del Lago-Voltido . . . . » 1980

Provincia di Cuneo

68) Cons. Castelletto Stura-Montanera . . . . ab. 2019
69) Cons. Crissolo-Ostana . . . . » 929
70) Cons. Mango-Camo . . . . » 2031
71) Cons. Marmora-Canosio . . . . » 594
72) Cons. Prunetto-Levice . . . . » 1668
73) Cons. Sale S. Giovanni-Viola . . . . . . » 1192
74) Cons. Valloriate-Rittana . . . . » 1156

Provincia di Imperia

75) Cons. Chiusanico-Cesio . . . . ab. 1296
76) Cons. Diano Castello-Diano Arentino . . . . » 1565
77) Cons. Diano S. Pietro-Villa Faraldi . . . . . » 1613
78) Cons. Montalto Ligure-Carpasio . . . . . » 1010
79) Cons. Pietrabruna-Terzorio . . . . . . » 1058
80) Cons. Pompeiana-Castellaro . . . . . . » 1199
81) Cons. Rezzo-Armo . . . . » 1021
82) Cons. S. Lorenzo al Mare-Civezza . . . . . » 1379

Provincia di L'Aquila

83) Cons. Tione degli Abruzzi-Fontecchio . . . ab. 1821

Provincia di Lucca

84) Cons. Sillano-Giuncugnano . . . . . . ab. 2239

Provincia di Macerata

85) Cons. Cessapalombo-Camporotondo di Fiastrone ab. 2937

Provincia di Milano

86) Cons. Besate-Ozzero . . . . ab. 2825
87) Cons. Cavenago d'Adda-Mairago . . . . » 3830

Provincia di Novara

88) Cons. Casaleggio Novara-Vicolungo . . . . ab. 1956
89) Cons. Mergozzo-S. Bernardino Verbano . . . » 3395
90) Cons. S. Pietro Mosezzo-Mandello Vitta . . . » 2379
91) Cons. Veruno-Agrate Conturbia . . . . . » 2436

Provincia di Nuoro

92) Cons. Onani-Osidda . . . . ab. 1973

Provincia di Pavia

93) Cons. Candia Lomellina-Langosco . . . . ab. 3425

Provincia di Pescara

94) Cons. Salle-S. Eufemia a Maiella . . . . ab. 1725

Provincia di Rieti

95) Cons. Cottanello-Montasola . . . . . . ab. 1553
96) Cons. Vacone-Configni . . . . » 1240

Provincia di Roma

97) Cons. Jenne-Vallepietra . . . . ab. 1927

Provincia di Sassari

98) Cons. Bonnanarò-Borutta . . . . ab. 2384

Provincia di Savona

99) Cons. Casanova Lerrone-Garlenda . . . . ab. 1507
100) Cons. Roccavignale-Osiglia . . . . » 1854
101) Cons. Stellanello-Testico . . . . » 1357

Provincia di Sondrio

102) Cons. Buglio in Monte-Tartano . . . . . ab. 2984
103) Cons. Mazzo di Valtellina-Vervio-Tovo S. Agata » 1982
104) Cons. Traona-Mello . . . . » 2694

Provincia di Torino

105) Cons. Azeglio-Settimo Rottaro . . . . . . ab. 2098
106) Cons. Barbania-Levone . . . . » 1736
107) Cons. Cantoira-Chialamberto . . . . . . » 1244
108) Cons. Lauriano-S. Sebastiano da Po . . . . . » 2721
109) Cons. Macello-Buriasco . . . . » 2378
110) Cons. Pavone Canavese-Salerano Canavese . . » 3609
111) Cons. Piobesi Torinese-Candiolo . . . . . » 3773
112) Cons. Quassolo-Tavagnasco . . . . . . » 1393
113) Cons. Salassa-Oglianico . . . . » 2561

Provincia di Trento

114) Cons. Castello Tesino-Cinte Tesino . . . . ab. 3183
115) Cons. Molina di Ledro-Tiarno di Sopra . . . » 2279
116) Cons. Pellizzano-Ossana . . . . » 1898
117) Cons. S. Michele all'Adige-Faedo . . . . » 2091
118) Cons. Scurelle-Telve di Sopra . . . . . » 1772
119) Cons. Spormaggiore-Cavedago . . . . . » 1726
120) Cons. Tonadico-Siror . . . . » 2307

Provincia di Udine

121) Cons. Fanna-Frisanco . . . . ab. 3088
122) Cons. S. Leonardo-Stregna . . . . . . » 3631

Provincia di Varese

123) Cons. Gemonio-Azzio . . . . ab. 2490
124) Cons. Golasecca-Vizzola Ticino . . . . . » 2718
125) Cons. Ispra-Ranco . . . . » 3404
126) Cons. Oggiona con S. Stefano-Brunello . . . » 2494

Provincia di Vercelli

127) Cons. Boccioleto-Rossa . . . . ab. 894
128) Cons. Scopa-Balmuccia . . . . » 605
129) Cons. Sostegno-Lozzolo-Castelletto Cervo . . » 2775

Provincia di Verona

130) Cons. Roverè Veronese-Velo Veronese . . . ab. 3891

Provincia di Vicenza

131) Cons. Campiglia dei Berici-Agugliaro . . . ab. 3166

E) I Comuni appresso elencati, già facenti parte di Consorzi di segreteria, sono classificati come segue:

CLASSE QUARTA

Provincia di Bergamo

1) Brignano Gera d'Adda . . . . ab. 4091

Provincia di Viterbo

2) Nepi . . . . ab. 4443

CLASSE QUINTA

Provincia di Bergamo

3) Casnigo . . . . ab 3027
4) Serina . . . . » 2173

Provincia di Brescia

5) Anfo . . . . ab. 582
6) Idro . . . . » 1259

Provincia di Cagliari

7) Ardauli . . . . ab. 2008

Provincia di Chieti

8) Borrello . . . . ab. 1011
9) Quadri . . . . » 1169

Provincia di Como

10) Albese con Cassano . . . . ab. 2834
11) Monticello Brianza . . . . » 3078
12) Tavernerio . . . . » 3043

Provincia di Imperia

13) Pieve di Teco . . . . ab. 2176

Provincia di Lucca

14) Piazza al Serchio . . . . ab. 2920

Provincia di Macerata

15) Caldarola . . . . ab. 2377

Provincia di Pisa

16) Castellina Marittima . . . . ab. 2157
17) Riparbella . . . . » 2033

Provincia di Rieti

18) Selci . . . . ab. 1147
19) Torri in Sabina . . . . » 1637

Provincia di Savona

20) Andora . . . . ab. 3328
21) Villanova d'Albenga . . . . » 1099

Provincia di Torino

22) Banchette . . . . ab. 1231
23) Cossano Canavese . . . . » 734
24) None . . . . » 2860
25) Rivara . . . . » 2145

Provincia di Varese

26) Ierago con Orago . . . . ab. 3328

Provincia di Viterbo

27) Castel S. Elia . . . . . ab. 1589

F) I seguenti Comuni, passati a far parte di Consorzi di segreteria, sono depennati dagli elenchi delle segreterie comunali appartenenti alle classi quarta e quinta:

CLASSE QUARTA

Provincia di Como

1) Bellano

Provincia di Novara

2) Ghemme

Provincia di Torino

3) Condove

Provincia di Varese

4) Cairate

CLASSE QUINTA

Provincia di Alessandria

5) Cabella Ligure
6) Cantalupo Ligure
7) Cereseto
8) Coniolo
9) Cuccaro Monferrato
10) Dernice
11) Fubine
12) Montacuto
13) Murinsengo
14) Odalengo Grande
15) Pontestura
16) Ponzano Monferrato

Provincia di Ancona

17) Castelplanio
18) Rosora

Regione Aosta (Valle)

19) Gignod

Provincia di Arezzo

20) Lucignano
21) Marciano della Chiana

Provincia di Asti

22) Azzano d'Asti
23) Bruno
24) Camerano Casasco
25) Castel Rocchero
26) Cinaglio
27) Cocconato
28) Dusino S. Michele
29) Mombaruzzo
30) S. Paolo Solbrito

Provincia di Avellino

31) Petruro Irpino
32) Torrioni

Provincia di Bergamo

33) Azzone
34) Còlere
35) Colzate
36) Piazza Brembana
37) Spirano

Provincia di Bolzano

38) S. Pancrazio
39) Ultimo

Provincia di Brescia

40) Anfo
41) Capriano del Colle
42) Ceto
43) Collebeato
44) Esine
45) Lavenone
46) Lodrino
47) Lograto
48) Longhena
49) Lozio
50) Maclodio
51) Mairano
52) Malegno
53) Marcheno
54) Milzano
55) Monticelli Brusati
56) Ome
57) Ossimo
58) Paspardo
59) Seniga
60) Sulzano
61) Temù
62) Vione
63) Zone

Provincia di Cagliari

64) Bidoni
65) Masullas
66) Siris

Provincia di Campobasso

67) Macchiagodena
68) Montelongo
69) Montorio nei Frentani
70) Pietracupa
71) Salcito
72) S. Maria del Molise

Provincia di Caserta

73) Castello d'Alife
74) S. Gregorio Matese

Provincia di Como

75) Porlezza
76) Vendrogno

Provincia di Cremona

77) Casaletto Ceredano
78) Casaletto di Sopra
79) Grontardo
80) Montodine
81) Ripalta Arpina
82) Romanengo
83) S. Martino del Lago
84) Scandolara Ripa d'Oglio
85) Voltido

Provincia di Cuneo

86) Camo
87) Canosio
88) Castelletto Stura
89) Crissolo
90) Levice
91) Mango
92) Marmora
93) Montanera
94) Ostana
95) Prunetto
96) Rittana
97) Sale S. Giovanni
98) Valloriate
99) Viola

Provincia di Imperia

100) Carpasio
101) Castellaro
102) Chiusanico
103) Montalto Ligure
104) Pompeiana
105) Terzorio
106) Villa Faraldi

Provincia di L'Aquila

107) Fontecchio
108) Tione degli Abruzzi

Provincia di Lucca

109) Giuncugnano

Provincia di Macerata

110) Cessapalombo

Provincia di Milano

111) Besate
112) Cavenago d'Adda
113) Mairago
114) Ozzero

Provincia di Novara

115) Agrate Conturbia
116) Casaleggio Novara
117) Mergozzo
118) S. Bernardino Verbano
119) S. Pietro Mosezzo
120) Sizzano
121) Veruno

Provincia di Nuoro

122) Onani
123) Osidda

Provincia di Padova

124) Ponso
125) S. Margherita d'Adige

Provincia di Pavia

126) Bascapè
127) Borgarello
128) Candia Lomellina
129) Giussago
130) Landriano
131) Langosco

Provincia di Pescara

132) Salle
133) S. Eufemia a Maiella

Provincia di Roma

134) Jenne
135) Vallepietra

Provincia di Sassari

136) Bonnanaro
137) Borutta

Provincia di Savona

138) Osiglia
139) Roccavignale

Provincia di Sondrio

140) Buglio in Monte
141) Mazzo di Valtellina
142) Mello
143) Tartano
144) Traona

Provincia di Torino

145) Azeglio
146) Barbania
147) Borgofranco d'Ivrea
148) Buriasco
149) Cantoira
150) Caprie
151) Chialamberto
152) Lauriano
153) Macello
154) Oglianico
155) Piobesi Torinese
156) Quassolo
157) Salassa
158) S. Sebastiano da Po
159) Tavagnasco

Provincia di Trento

160) Bondone
161) Cavedago
162) Castello Tesino
163) Cinte Tesino
164) Faedo
165) Molina di Ledro
166) Ossana
167) Pellizzano
168) S. Michele all'Adige
169) Scurelle
170) Siror
171) Spormaggiore
172) Storo
173) Telve di Sopra
174) Tiarno di Sopra
175) Tonadico

Provincia di Udine

176) Fanna
177) Frisanco
178) S. Leonardo
179) Stregna

Provincia di Varese

180) Golasecca
181) Ispra
182) Lonate Ceppino

Provincia di Vercelli

183) Scopa
184) Sostegno

Provincia di Verona

185) Erbè
186) Roverè Veronese
187) Trevenzuolo
188) Velo Veronese

Provincia di Vicenza

189) Agugliaro
190) Albettone
191) Brogliano
192) Campiglia dei Berici
193) Castelgomberto
194) Montegalda
195) Montegaldella
196) Sossano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Determinazione del numero delle persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolate prima dell'entrata in vigore della legge 1° giugno 1966, n. 416.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° giugno 1966, n. 416, con la quale viene disposto che il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilisca con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto promiscuo di persone e cose, già immatricolate all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che detto numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli in questione viene determinato all'atto della omologazione o dell'approvazione degli autoveicoli in base alle dimensioni interne dell'abitacolo, al peso massimo ammissibile sugli assi ed al carico sopportabile dai pneumatici, alle caratteristiche dei sedili ed alla posizione degli organi di guida, nonchè in relazione ai risultati delle prove effettuate in sede di omologazione o di approvazione con il carico corrispondente al detto numero di persone;

Considerato che il numero complessivo di persone trasportabili, determinato nel modo sopra indicato, viene annotato sulle carte di circolazione dei suddetti autoveicoli;

Considerato che eventuali rettifiche del predetto numero di persone possono aver luogo soltanto a seguito di nuove verifiche e prove da effettuarsi sui prototipi o sui singoli esemplari;

Decreta:

Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966 è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce « posti totali n. .... » oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla analoga voce « posti n. ..... compreso il conducente ».

Le annotazioni del tipo: *posti* 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.

Le annotazioni del tipo: *posti* 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.

Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli Ispettorati compartimentali M.C.T.C. senza necessità di visita dei singoli veicoli.

Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: SCALFARO

(6580)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 7 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948 con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del rappresentante di cui all'art. 7, comma quinto, dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, senza quindi il concerto dell'Istituto centrale delle banche popolari;

Visto il decreto 5 settembre 1963, relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1963-1965;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il triennio successivo;

Decretano:

Sono nominati membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1966-1968, i signori:

Brancatisano dott. Domenico e Cannizzaro dottor Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Martuscelli dott. Luigi e Polidori dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Barone dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma quinto, dello statuto compete soltanto allo Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 5 settembre 1963, relativo alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1963-1965;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto organo per il triennio successivo;

Decretano:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro per il triennio 1966-1968, i signori:

a) *Sindaci effettivi:*

Maccolini dott. Gualtiero, designato dal Ministero del tesoro;

Chiabrando dott. Giovanni, designato dal Ministero dell'industria e il commercio;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Ranzo dott. Spartaco, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Ruggiero dott. Felice, designato dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

b) *Sindaci supplenti:*

Salvatore dott. Antonio, designato dal Ministero del tesoro;

Cosci dott. Enrico, designato dal Ministero dell'industria e il commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto

pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 4 agosto 1953 e modificato con propri decreti 29 ottobre 1956 e 6 agosto 1962;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1963, con il quale il cav. gr. cr. Alfonso Menna è stato nominato presidente del predetto Istituto sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1965;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta.

Il cav. gr. cr. Alfonso Menna è confermato nella carica di presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli. Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1966.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcole e sullo zucchero impiegati nella preparazione dell'uva al liquore che sia esportata all'estero con bolletta mod. A/55.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Vista l'istanza con la quale la ditta « I.D.A. » Industria Distillati Affini di Noventa Padovana chiede la restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool e sullo zucchero contenuti nel suo prodotto denominato « Uva al Liquore » che essa intende esportare con bolletta mod. A/55;

Visto il parere favorevole espresso dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Ritenuto che il suindicato prodotto presenta le caratteristiche per essere ammesso, in caso di esportazione, al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool e sullo zucchero in essi contenuti;

Decreta:

Articolo unico.

L'uva al liquore è ammessa, quando venga esportata con bolletta mod. A/55, a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool e sullo zucchero (saccarosio), in essa accertati mediante analisi dei relativi campioni da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette in Roma.

Roma, addì 6 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

(6582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Il Dovere » tra grandi invalidi e mutilati di guerra, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1966 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia « Il Dovere » tra grandi invalidi e mutilati di guerra, con sede in Roma, costituita in data 15 novembre 1949 per atto del notaio dott. Francesco Saverio Pisani, ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi, nella persona del rag. Antonio Cirillo.

(6564)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1966 i poteri conferiti al rag. Giuseppe Zuffianò, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), sono stati prorogati dal 28 luglio 1966 al 28 gennaio 1967.

(6565)

Annullamento del provvedimento di cui al numero d'ordine 117 del decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965 relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di consumo e agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1966 si annulla il precedente provvedimento con il quale al n. 117 del decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965 fu disposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore della Società cooperativa di consumo e agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza).

(6566)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola olivicultori, con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1966 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa agricola olivicultori, con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 ottobre 1966.

(6567)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Valdentro - Vespara e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11369, in data 9 agosto 1966, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Valdentro - Vespara e Prese Unite, con sede in Lendinara (Rovigo), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 28 maggio 1966.

(6523)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Birgi con sede in Trapani, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1966, registro n. 12, foglio n. 374, il Consorzio di bonifica del Birgi, con sede in Trapani, viene autorizzato ad acquistare un magazzino autorimessa, sito in Trapani, via San Pietro, al prezzo di L. 6.808.000 (seimilioniottocentoottomila).

(6524)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1966, registro n. 12, foglio n. 375, il Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago, viene autorizzato ad acquistare un immobile dall'Impresa Silvio Corradini, al prezzo di L. 39.750.000 (trentanovemilionisettecentocinquantamila).

(6525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Cosenza per la sistemazione della zona Vescovado (Rettifica)

Con decreto ministeriale 8 agosto 1966, n. 2239, in conformità di quanto specificato nelle premesse del decreto medesimo la planimetria in scala 1:1000, annessa erroneamente al decreto ministeriale 21 febbraio 1951, n. 4169, di approvazione della variante per la sistemazione della zona Vescovado, relativa al piano parziale di ricostruzione di Cosenza, viene sostituita con la planimetria in scala 1:1000 vistata, a tutti gli effetti, dal Ministro per i lavori pubblici.

(6507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966, registro n. 39 Esercito, foglio n. 37

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valore militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 9 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1941, registro n. 1 A.I., foglio n. 171 - Bollettino ufficiale 1941, dispensa 70, pagina 4917:

Angelillo Giuseppe, di Liborio, classe 1899, da Gioia del Colle (Bari), primo capo squadra 219° battaglione cc.nn. d'Africa. La data del fatto d'arme viene così rettificata: 5 maggio 1939.

Regio decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1941, registro n. 28 Guerra, foglio n. 551 - Bollettino ufficiale 1941, dispensa 106, pagina 7597:

Ferranti Mario, di Domenico e di Margherita Sestili, da Calcata (Viterbo), caporale 83° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Ferrauti.

Decreto luogotenenziale 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1945, registro n. 7 Guerra, foglio n. 10 - Bollettino ufficiale 1945, dispensa 21, pagina 2031:

Orlandini Aldo, fu Ernesto e di Antico Antonietta, nato il 15 novembre 1913 a Donada (Rovigo), caporale 14° Reparto salmerie « Guide », matricola 25424. Il cognome viene così rettificato: Orlandin. Inoltre il nome della madre è: Enrichetta.

Regio decreto 22 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1942, registro n. 2 Guerra, foglio n. 209 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 26, pagina 1796:

Vassello Bernardino, di Guglielmo e di Vassello Domenica, da Courgnè (Torino), alpino 11° Reggimento alpini. I cognomi vengono così rettificati: Vassallo.

(6505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata « BP 66 »

La polvere da caccia e tiro denominata « BP 66 » fabbricata dalla Società Baschieri e Pellagri nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna) è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6559)

Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata « G.R. 66 »

La polvere da caccia e tiro denominata « G.R. 66 » fabbricata dalla Società Baschieri e Pellagri nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna) è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,30
1 Dollaro canadese	579,095
1 Franco svizzero	144,027
1 Corona danese	89,977
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	120,762
1 Fiorino olandese	172,63
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,185
1 Lira sterlina	1738,50
1 Marco germanico	156,172
1 Scellino austriaco	24,156
1 Escudo Port.	21,693
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di titolo di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6099)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova (ex coefficiente di stipendio 309), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 40.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite ulteriore di anni 45;

b) di quindici anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per tutte le altre categorie assimilate di mutilati ed invalidi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª categoria e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) di cinque anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo la entra in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono salve le altre elevazioni del limite di età previste dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'esercizio della ricerca scientifica, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma del citato testo unico).

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, deve essere rivolta al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il luogo di residenza;

il tipo di laurea di cui sia in possesso.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver pendenti a suo carico procedimenti penali;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal penultimo comma del precedente art. 2 del presente bando.

Dalla domanda, deve, inoltre, risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

La firma, che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il candidato stesso risiede. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla datta di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo utile agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Essa dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i *titoli militari* e le *benemerenze* di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame di cui all'articolo seguente e determina, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di analisi matematica o di analisi numerica.

L'altra prova scritta verterà su di un argomento scelto dal candidato fra quattro argomenti proposti dalla Commissione, inerenti rispettivamente all'analisi matematica, all'analisi numerica, alle tecniche di programmazione degli elaboratori elettronici, alla ricerca operativa.

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sopra indicati. La conoscenza di lingue straniere costituirà un titolo di merito.

Art. 7.

I titoli che il candidato intenda far valere agli effetti del presente concorso devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati, dopo averli numerati in ordine progressivo, su un apposito foglio da allegare alla domanda di ammissione.

I titoli sono valutati prima delle prove di esame.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce entro il limite dei 100 punti di cui al secondo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato ai titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di laurea, redatto su carta da bollo da L. 400, deve necessariamente attestare il punteggio finale.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari valgono le seguenti norme:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, nonchè dei locali, fissati per le medesime.

Per essere ammessi a partecipare alle suddette prove i concorrenti sono tenuti ad esibire, a esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornati:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Il conseguimento nelle prove scritte dei 6/10 del punteggio assegnato a norma del precedente art. 5, comma terzo, è condizione di ammissione alla prova orale.

Tutti gli esami si intendono superati se è stata raggiunta una votazione complessiva di almeno 52,50/75 e se in ciascuna delle prove non è stato riportato un voto inferiore ai 6/10 del punteggio assegnato ai sensi del testè citato art. 5, comma terzo.

Art. 9.

Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria generale di merito degli idonei i candidati che hanno superato le prove di esame raggiungendo la votazione di almeno 52,50/75 ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, e conseguano, nell'ambito del punteggio di cui al secondo comma dell'art. 5, la votazione complessiva per titoli ed esami di almeno 70/100.

Nella formazione della anzidetta graduatoria di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei vincitori comprendendovi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati già inclusi nella graduatoria degli idonei.

Nella formazione della predetta graduatoria dei vincitori sarà tenuto altresì conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, a favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

A differenza dei requisiti di ammissione al concorso (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titolo a particolari benefici (e non a punteggio) agli effetti dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori (ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 9) e alla preferenza per i casi di parità di merito (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine gli aventi diritto all'inclusione nella graduatoria generale degli idonei, di cui al primo comma del precedente art. 9, dovranno, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione del conseguimento della idoneità al concorso, presentare al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze, 7 - Roma) i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nella graduatoria dei vincitori o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli a norma del precedente art. 7, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 7, le seguenti norme:

a) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè tutti i mutilati e gli invalidi appartenenti a categorie assimilate alle precedenti, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, e dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92), devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certficato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 400 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella del presente bando;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del diploma di laurea di cui al n. 1) del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione a concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio in carta libera l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego per il quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 4) del precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo

abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 11.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) la copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) il titolo di studio di cui sopra sub *a*).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio di cui sopra sub *a*);

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine, e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che essi possano esaurientemente attestare i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominati ricercatori straordinari ed assunti in prova per un periodo di due anni.

Essi dovranno prendere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, alla data stabilita nel decreto di cui al precedente comma, pena la decadenza dalla nomina.

Compiuto il biennio di prova, i ricercatori straordinari conseguono la nomina in ruolo in qualità di ricercatori ordinari con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo giudizio favorevole della Giunta amministrativa del Consiglio stesso fondato sulla relazione del direttore dell'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

In caso di giudizio sfavorevole il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. Ai ricercatori straordinari che cessano in tal modo dal servizio spetta una indennità pari a quattro mensilità del trattamento economico del periodo di prova.

Roma, addì 23 marzo 1966.

Il Presidente: CAGLIOTI

(6395)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4508 in data 5 agosto 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Rea Ugo . . . . punti 64,92
2. Cerio Giovambattista . . . . » 60,89
3. Milano Giuseppe . . . . » 55,41
4. Iocca Pietro . . . . » 55,16
5. Schiappoli Alfonso . . . . » 54,90
6. De Rosa Pasquale . . . . » 54,24
7. Evangelista Gervasio . . . . » 53,69
8. Di Paolo Attilio . . . . » 52,46
9. Mungo Francescantonio . . . . » 49,16
10. Florio Michele . . . . » 47,35
11. Iannone Isidoro . . . . » 45,16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 5 agosto 1966

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5170 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Considerato che il nono classificato, dott. Mungo Francescantonio, ha presentato istanza di partecipazione al concorso limitatamente alle sei sedi indicate nella domanda e che sono risultate assegnate agli idonei che lo precedono in graduatoria;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Rea Ugo: S. Croce di Magliano;
2) Cerio Giovambattista: Ferrazzano;
3) Milano Giuseppe: S. Giovanni in Galdo;
4) Iocca Pietro: Gildone;
5) Schiappoli Alfonso: Salcito;
6) De Rosa Pasquale: Civitanova del Sannio;
7) Evangelista Gervasio: Pettoranello;
8) Di Paolo Attilio: Pietracupa;
9) Florio Michele: Vastogirardi (2ª sede).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 5 agosto 1966

Il medico provinciale: TURSI.

(6498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6001/65, in data 31 maggio 1966, con i quali si provvedeva, rispettivamente, ad approvare la graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963 e a nominare i vincitori;
Visto il successivo decreto 8 luglio 1966, n. 4068, col quale venivano apportate varianti alla predetta graduatoria;
Vista la nota n. 3127 in data 8 luglio 1966 del comune di Montese, con la quale viene comunicato che il dott. Giacomo Domenicali, dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di detto Comune, ha rinunciato alla nomina;
Tenute presenti la gradutoria degli idonei, come sopra approvata, e le preferenze indicate dagli idonei medesimi nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Fernando Zanoli è nominato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Montese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena di questo Ufficio del medico provinciale e del comune di Montese.

Modena, addì 3 agosto 1966

p. *Il medico provinciale*: VIVOLI.

(6497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1965, n. 2473, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami, a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Francesconi Antonino	punti	63,411 su 120
2. Ciuti Emilio	»	53,762 »
3. Galiffa Gino	»	52,299 »
4. Pompei Edmondo	»	51,675 »
5. Genua Giuseppe	»	50,854 »
6. Milano Giuseppe	»	48,880 »
7. Rulli Paolo	»	48,136 »
8. Nobile Migliore Nunzio	»	45,500 »
9. Impullitti Domenico	»	44,849 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed a quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 4 agosto 1966

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 2645, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964 di cui al bando 7 luglio 1965, n. 2473;
Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

Francesconi Antonino: 1ª condotta del Consorzio medico Tortoreto-Alba Adriatica con sede in Tortoreto;
Galiffa Gino: 3ª condotta medica di Civitella del Tronto;
Genua Giuseppe: 2ª condotta medica di Valle Castellana;
Milano Giuseppe: 2ª condotta medica di Crognaleto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo, ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 4 agosto 1966

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(6530)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.